



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI

Allegato B

Art. 1(Ambito applicativo)

Il Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta nelle procedure negoziate.

Per le acquisizioni di beni e/o servizi che richiedano la predisposizione di un apposito capitolato speciale, le disposizioni in esso contenute terranno luogo al Foglio Patti e Condizioni.

Le ditte partecipanti alla gara dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire all'Azienda Ospedaliera il presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 2(Normativa di riferimento)

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nel regolamento Aziendale per la disciplina dei contratti;
- gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 163/2006 (e successive modifiche) in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

Art. 3(Offerta)

Le offerte devono indicare in cifre ed in lettere il prezzo unitario e complessivo dei beni e/o servizi richiesti, e, in caso sia stabilita una base d'asta, il ribasso praticato su tale valore.

Ad ogni offerta dovrà essere allegata la documentazione di volta in volta prescritta, in funzione della tipologia di beni o servizi da acquisire.

Le offerte sono segrete e devono essere presentate in busta chiusa, controfirmata sul lembo di chiusura ovvero sigillata.

Sull'esterno della busta devono essere chiaramente indicati il codice CIG e l'oggetto della gara ed il nominativo del concorrente.

Le offerte devono pervenire entro le ore del giorno di scadenza presso via, ovvero, se inviate mediante posta raccomandata o corriere espresso, dovranno giungere presso il Protocollo Generale dell'Ente entro il giorno ed ora sopra stabiliti. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per ogni eventuale ritardo nel recapito dei plichi.

Verranno escluse le ditte che abbiano presentato le offerte oltre il termine di scadenza.

In caso di urgenza, le offerte possono essere richieste anche mediante comunicazione inviata per fax.

Non sono ammesse offerte *per relationem*, che per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano espresso rinvio alle offerte presentate dalle altre ditte.

L'offerta deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.

Le offerte devono avere una validità di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la relativa presentazione.

Art. 4(Documentazione allegata all'offerta)

I documenti e le autocertificazioni richieste per l'ammissione alla gara devono essere prodotte unitamente all'offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione.

La documentazione sopra descritta deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione e potrà essere utilizzata per l'ammissione a più gare, aventi medesima scadenza; in tal caso le offerte prive di documentazione dovranno contenere espresso riferimento alla gara per la quale è stata presentata la richiesta documentazione.

Art. 5(Cauzione)

La ditta aggiudicataria deve dare dimostrazione di aver costituito, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva, di importo pari a euro00 del valore della fornitura.

La garanzia deve essere costituita in denaro contante, comprovato con quietanza di versamento presso gli istituti che svolgono servizio di tesoreria per conto dell'Azienda Ospedaliera, oppure mediante deposito cauzionale anche a



mezzo di fideiussione bancaria a prima richiesta o con polizza assicurativa a prima richiesta, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia è svincolata e restituita al contraente solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Art. 6(Campioni)

Negli appalti per la fornitura di beni, l'Ente può chiedere la presentazione di campioni riconoscibili della merce da fornire. In tal caso sono esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e nei luoghi prescritti.

I campioni non deteriorabili presentati dall'aggiudicatario, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dal Settore Appalti, riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nella sede del Settore per tutta la durata della fornitura a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

I campioni consegnati dalle ditte aggiudicatrici vengono restituiti solo dopo che il contratto abbia avuto completa esecuzione, purché non abbiano modico valore economico. In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo, i quali potranno avervi apportato considerevoli alterazioni strutturali.

Le ditte dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il termine che verrà comunicato dall'Amministrazione aggiudicatrice. I campioni non ritirati entro tale termine, resteranno acquisiti in proprietà all'Ente.

Art. 7(Aggiudicazione)

Le forniture sono aggiudicate in base al criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando sia necessario rapportare il prezzo alla qualità dei prodotti o dei servizi da acquisire.

Per questo tipo di procedura di aggiudicazione viene costituita una apposita commissione tecnica incaricata di redigere una graduatoria di merito relativa al progetto tecnico presentato e di effettuare la valutazione delle offerte.

L'Amministrazione conserva la facoltà di revocare gli atti di gara e di non dare luogo all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, che verranno debitamente esplicitate nel provvedimento di revoca.

La quantità dei beni o servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. Il fornitore è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Art. 8(Adempimenti contrattuali)

La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati mediante ordinazione firmata dal dirigente del Settore Appalti.

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via, salvo diversa prescrizione.

All'atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all'addetto al magazzino del Settore Appalti o all'addetto al ricevimento, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale bio-degradabile.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed assimilabili.

Inoltre, sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 9(Controlli e contestazioni)



Successivamente alla consegna dei beni l'Ente si riserva la facoltà di attivare i necessari controlli per accertarne la rispondenza alle caratteristiche e qualità richieste.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni depositati in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora trattasi di generi di immediato consumo, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 10(Penali in caso di ritardo)

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, fino al 5% dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R., con la quale la ditta inadempiente potrà essere anche sospesa immediatamente dalla iscrizione all'Albo dei Fornitori di beni e servizi.

La ditta, con la stessa raccomandata, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non saranno pervenute presso il Settore Appalti motivate e comprovate giustificazioni, la ditta inadempiente verrà cancellata dall'Albo nel corso della successiva revisione.

Inoltre, se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 11(Ordinativi)

Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto, che deve contenere la esatta indicazione degli estremi della determinazione che le autorizza, del relativo impegno contabile e dell'oggetto della gara.

Art. 12(Revisione dei prezzi delle forniture)

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del comune di

In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.

Art. 13(Proroga contrattuale)

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi

La proroga contrattuale può essere richiesta dall'Amministrazione appaltante alle condizioni originarie.



La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione.

Art. 14(Pagamenti)

Per quanto attiene alle procedure per effettuare i pagamenti a favore del fornitore, si fa rinvio al regolamento dei contratti ed al regolamento di contabilità.

In ogni caso le fatture, devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti la consegna dei beni o l'esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

Art. 15(Cessione del contratto)

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il comune.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Nelle ipotesi sopra delineate non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 116 del Codice dei contratti.

Art. 16(Contratto)

Per la stipula dei contratti si osservano le disposizioni contenute nel regolamento Aziendale per la disciplina dei contratti.

In particolare, i contratti possono essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale, senza il conseguente aggravio degli oneri contrattuali, quando siano di importo non superiore ad euro,00.

In caso contrario, fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

Art. 17(Luogo di esecuzione e Foro competente)

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Palermo

Luogo e data

Letto e sottoscritto
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....